



MARCO CANNIZZO
Notaio

N.84740 del Repertorio N.58771 della Raccolta

**VERBALE DI RETTIFICA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sedici del mese di settembre.

(16-9-2024)

In Catania, nel mio studio sito in via Vittorio Emanuele Orlando n.49.

Innanzi a me Dottor Marco Cannizzo, Notaio in Catania, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Catania,

E' PRESENTE:

- **MIRABELLA Cinzia Rita**, nata a Catania il 16 maggio 1967, codice fiscale MRB CZR 67E56 C351M, residente in Tremestieri Etneo Via Degli Ulivi n. 13, la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della società **"UNES UNIONE NAZIONALE PER L'EQUILIBRIO SOCIALE - APS"**, con sede in Caltagirone, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 48, codice fiscale 91034310879.

Detta comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,

PREMETTE:

- con atto ai miei rogiti del 7 marzo 2023 repertorio 79751 raccolta 54432, registrato a Catania il 17 marzo 2023 al n.9705/1T, è stata costituita l'Associazione **"UNES UNIONE NAZIONALE PER L'EQUILIBRIO SOCIALE - APS"**, con sede in Caltagirone (CT) Via Vittorio Emanuele Orlando n. 48;

- in detto atto la comparente, nella sua spiegata qualità, è stata delegata ad apportare al suddetto atto costitutivo, ed all'allegato statuto, tutte le modifiche o integrazioni eventualmente richieste dai competenti uffici;

- che in sede di richiesta di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), l'Ente competente ha omesso di procedere alla suddetta iscrizione in quanto all'articolo 13 dello statuto sociale allegato, non è stato correttamente inserito il riferimento al divieto di distribuzione degli utili.

Tutto ciò premesso, la comparente mi dichiara di volere rettificare, come rettifica, l'articolo 13 dello statuto sociale allegato all'atto costitutivo ai miei rogiti del 7 marzo 2023, sopra citato, inserendo il corretto riferimento alla distribuzione degli utili; indi mi fa consegna dello statuto sociale opportunamente emendato che si allega al presente atto sotto la lettera "A", oressane la lettura per dispensa datane alla comparente.

Le spese del presente e relative sono a carico della associazione.

Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 Decreto Legislativo n.117 del 3 Luglio 2017.

La comparente dichiara di essere stata informata da me Notaio

sulla normativa contenuta nel codice in materia di protezione dei dati personali (art.13 del Regolamento EU n.679/2016 - GDPR), che ha modificato il Decreto Legislativo n.196/2003, e liberamente mi consentono ed autorizzano l'intero trattamento dei dati personali, per tutte le relative finalità, nonché, a mia completa discrezione, le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge, esonerandomi espressamente da ogni responsabilità al riguardo, rinunciando pertanto a qualsiasi tutela del segreto professionale.

Richiesto io Notaio ricevo quest'atto del quale ho dato lettura alla comparente che l'approva e conferma. Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me Notaio, consta di un foglio per pagine tre.

Viene sottoscritto alle ore sedici e minuti diciotto.

FTO MIRABELLA CINZIA RITA NQ

FTO MARCO CANNIZZO NOTAIO

Adm. An
No. An
57771

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*:

- **"UNIONE NAZIONALE PER L'EQUILIBRIO SOCIALE – APS – Sede Territoriale di Caltagirone"**, da ora in avanti denominata **"U.N.E.S APS Caltagirone"**, con *sede legale* nel Comune di Caltagirone in Via Vittorio Emanuele Orlando 48 e con *durata illimitata*.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica dello Statuto, se nello stesso comune.

Può istituire nel territorio provinciale, uffici o delegazioni comunali e mantiene la propria autonomia giuridica, amministrativa, finanziaria ed organizzativa

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

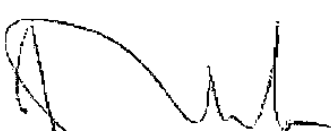
L'associazione persegue attività di sostegno, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e non associati di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

1. L'Associazione, in particolare, promuove e assicura la tutela, sul piano informativo preventivo, contrattuale e giudiziale risarcitorio, dei fondamentali diritti, patrimoniali e non patrimoniali: di natura economico – patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, alla trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi privati e pubblici; di natura informativo – divulgativa, quali il diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, nonché il diritto alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e tra gli utenti; di natura economico-sociale, quale la tutela di uno stabile, efficiente e trasparente mercato finanziario, azionario ed obbligazionario, alcuno strumento innovativo e futuro escluso, per la tutela dei diritti, individuali e collettivi, e degli interessi diffusi degli investitori.
2. **Promuovere i valori della solidarietà e del mutuo soccorso** come momenti chiave di aggregazione e di sostegno alle persone nella risoluzione delle maggiori problematiche sociali;
3. garantire alla collettività un servizio di soccorso sociale che si ponga come obiettivo **la difesa del principio di equitas nel tessuto sociale ed economico italiano al fine di equilibrare tra le parti le sperequazioni derivanti dall'attuale crisi economica**. Il servizio di soccorso sociale si realizzerà attraverso la creazione di sportelli di segretariato sociale volti a fornire informazioni e ad orientare il cittadino per l'accesso agli strumenti di tutela più adeguati.
4. **Tutelare i diritti di natura sociale generale**, quali il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, con particolare riguardo al servizio sanitario, al servizio postale, ai trasporti, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, del servizio farmaceutico, ai servizi telefonici ed elettrici, nonché in materia urbanistica ed edilizia, e in tutti gli altri servizi utili al cittadino-consumatore;
5. **Promuovere, valorizzare e tutelare la dignità delle persone** che versano in uno stato di disagio economico, familiare e sociale allo scopo di consentire il reinserimento attivo nella società;

Domènica Cuzzola

[Signature]

6. **diffondere la conoscenza di tutti gli strumenti e opportunità offerte a favore dei soggetti che si trovano in una situazione di disagio, povertà, di sovraindebitamento** anche a seguito di comportamenti vessatori da parte di Banche e finanziarie, attraverso la promozione di corsi di formazione, convegni, seminari e ogni altra iniziativa pubblica e privata;
7. **promuovere, in particolare, tra i cittadini la conoscenza della legge 3/2012 oggi surrogata dalla legge 15/2017 (c.d. salvasuicidi) e successive modifiche, che ha introdotto in Italia il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento per i soggetti non fallibili ed i consumatori**, anche tramite l'organizzazione di sportelli, punti di ascolto e progetti di segretariato sociale su tutto il territorio nazionale;
8. **promuovere la costituzione capillare in tutto il territorio italiano di Organismi di composizione della Crisi da sovraindebitamento** sia attraverso gli sportelli di segretariato sociale ai sensi della legge 328/2000 e sia per il tramite dei Comuni con l'ausilio delle necessarie e adeguate figure professionali referenti abilitati secondo quanto previsto dal D.M. legge 202/2014;
9. **sostenere la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alle iniziative di promozione umana** e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative;
10. **promuovere adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia** e i suoi diritti, come riconoscimento del ruolo sociale, educativo e formativo che la famiglia svolge per la società italiana;
11. **promuovere la sussidiarietà orizzontale**, valorizzando le diversità, la cooperazione, il servizio di volontariato, per avere modo di progettare la sussidiarietà sul territorio e rispondere alla complessità dei bisogni sviluppando soluzioni innovative;
12. **Sviluppare una politica che incentivi la permanenza a domicilio dei soggetti deboli.**
13. **promuovere e organizzare conferenze**, convegni, incontri, dibattiti, seminari, corsi formativi, stages, fiere, eventi e/o spettacoli musicali, visite a musei, proiezioni cinematografiche, mostre e altre iniziative ritenute meritevoli, presentazioni di libri, artisti e video, ricerche volte a raggiungere nell'azione di sensibilizzazione civile, culturale e morale il maggior numero di persone, gruppi di studio sulle materie attinenti gli scopi dell'associazione, collaborazioni e consulenze con Enti pubblici e/o privati, al fine di promuovere con maggiore efficacia le finalità dell'associazione;
14. **organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, convegni e seminari**, corsi di formazione e curare la pubblicazione di materiale formativo e informativo, anche periodico, il tutto finalizzato alla qualificazione delle professionalità degli associati, o degli aspiranti tali, in un'ottica globale di miglioramento continuo e di formazione continua obbligatoria ai sensi della Legge 3/2012 e legge 155/2017 e successive modifiche;
15. **attivare partnership con associazioni**, enti, istituzioni nazionali ed internazionali, nel rispetto della reciproca autonomia, allo scopo di promuovere la cooperazione nei campi di interesse, anche attraverso la partecipazione, con interventi progettuali, a bandi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali;
16. **divulgazione e sostegno:** al progetto di sviluppo del Mercato Equo e Solidale, della finanza etica, di organismi che operano per la difesa dei diritti umani.
17. **La promozione umana**, la promozione sociale, la formazione, la condivisione, l'assistenza, la solidarietà, le pari opportunità, l'accoglienza e l'ospitalità a persone, adulti o minori, italiani o stranieri, in condizione di disabilità, marginalità e/o fragilità sociale, anche in convezione con gli enti pubblici o privati proposti;
18. **Interessare le strutture competenti** al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'emarginazione e della giustizia sociale anche tramite la produzione e diffusione



di pubblicazioni in formati diversi, la promozione di attività di dialogo e coordinamento tra diversi enti anche internazionali, con analoghe finalità;

19. **La Promozione di azioni collettive** nei confronti di enti pubblici di società o di privati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
20. **La possibilità di agire in ogni sede giurisdizionale** anche costituendosi parte civile nei processi penali, di partecipare alle procedure di conciliazione e/o mediazione;
21. **Contrastare ogni pratica contrattuale**, commerciale ed economica scorretta ed abusiva.
22. **Ottenere forme riparatorie idonee** a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti.
23. **Promozione di una normativa comunitaria**, nazionale e regionale adeguata in materia di tutela dei consumatori, in sintonia con le esigenze di tutela dei consumatori e della qualità della vita dei cittadini;
24. **Il sostegno all'azione dello stato nell'accertamento** delle responsabilità penali in danno di consumatori, risparmiatori ed utenti, curando la sua costituzione di parte civile e più in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/98;

L'associazione rivolge la sua attenzione alla formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini nella loro qualità di consumatori, risparmiatori e utenti con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico e sociale. L'Associazione non potrà in alcun modo assumere il carattere della formazione politica.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

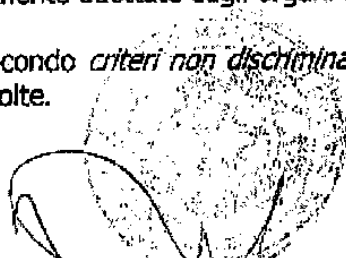
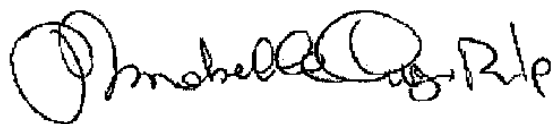
Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.



La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: I soci possono essere radiati dall'Associazione per morosità, per motivata indegnità o per attività contraria e/o nociva agli scopi dell'Associazione.

L'esclusione od altri provvedimenti disciplinari saranno motivati e comunicati al socio i cui eventuali incarichi e la qualifica di socio vengono momentaneamente sospesi unitamente ad un termine non inferiore di 15 giorni nel quale il socio stesso potrà, in forma scritta, presentare gli argomenti a propria difesa al consiglio direttivo, il quale lo esaminerà entro i successivi 15 giorni. può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Il socio dimissionario non ha alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

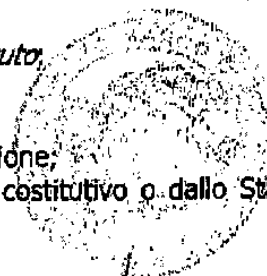
La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (email, sms, sistemi informatici), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



Donatella Cugifio

[Signature]

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di tre anni e sono *rieleggibili* per 5 mandati.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

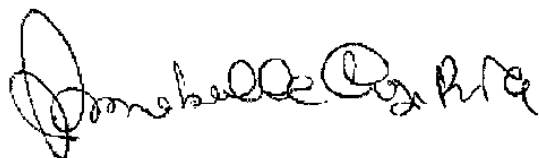
Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.



Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

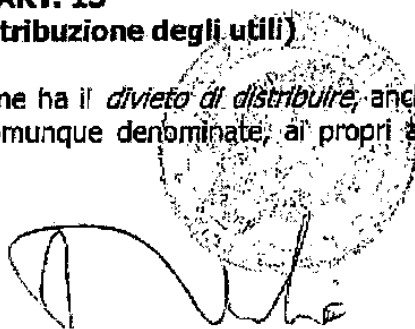
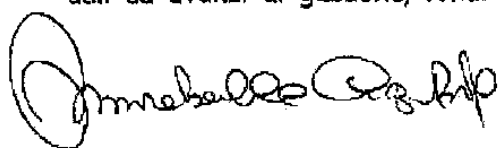
Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Al fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e



collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 **Compiti delle sedi territoriali**

L'Associazione ha la sede legale centrale in Catania, ed è costituita in un'organizzazione a base territoriale, con sedi locali regionali (delegazioni regionali), e sedi locali provinciali e comunali (delegazioni provinciali e comunali).

I Rappresentanti delle delegazioni Regionali e Provinciali sono eletti dal Consiglio Direttivo, con preferenza dei soci fondatori.

Dette cariche hanno la durata di tre anni e sono coincidenti con il rinnovo del CD. Esse potranno essere revocate prima della scadenza del mandato a seguito di richiesta scritta fatta al CD dalla maggioranza assoluta dei soci effettivi con diritto di voto della regione di competenza, con analoga modalità, procedura e tutele previste per l'esclusione del socio individuate dall'art. 5

ART. 17 **Rappresentanti delle sedi Regionali e Provinciali**

I Rappresentanti Regionali e Provinciali curano gli interessi dell'Associazione nel loro territorio di riferimento e danno assistenza ai soci in essa residenti.

I Rappresentanti di cui sopra organizzano con i soci del loro territorio riunioni delle quali relazionano l'Assemblea e il CD o, per le province, ai rappresentanti regionali

Non potrà esserci contemporaneamente più di un rappresentante regionale o provinciale per zona di riferimento.

ART. 18

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 19 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I libri sociali non hanno l'obbligo di vidimazione preventiva ma solo facoltativa. Pertanto l'associazione istituirà un criterio libero per la trascrizione dei libri sociali.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: fare richiesta scritta all'organo di amministrazione.

ART. 20 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 21 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

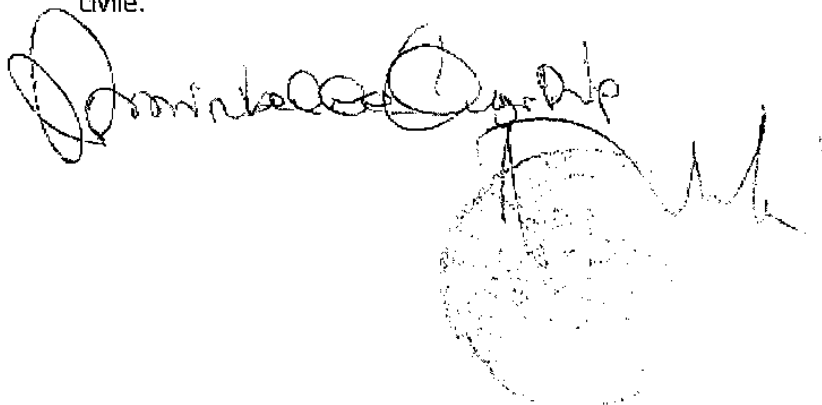
ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Domenico...', is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.